
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Nuovo precetto ex art. 480 c.p.c. post. D.l. 83/2015: il mancato avvertimento non comporta nullità

L'omesso avvertimento nel precetto della possibilità di porre rimedio, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo, come previsto dall'attuale 2°co dell'art 480 cpc, non comporta nullità in difetto di espressa previsione normativa.

N.d.R.: in senso contrario si veda [Tribunale di Milano, sezione esecuzioni mobiliari, provvedimento del 23.12.2015.](#)

Tribunale di Frosinone, provvedimento del 28.1.2016

...omissis...

-i medesimi opposenti deducono, inoltre, l'omesso avvertimento nel precetto della possibilità di porre rimedio, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato La Nuova Procedura Civile dal giudice, alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo, come previsto dall'attuale 2°co dell'art 480 cpc;

-al di là della condivisibile osservazione della banca opposta circa la mancanza di un'espressa sanzione di nullità del precetto nella norma recentemente introdotta e della considerazione dei diversi riflessi che l'omissione può determinare nella fase esecutiva(sospensione di tutte le procedure esecutive nei confronti del debitore che abbia attivato la procedura di La Nuova Procedura Civile sovrindebitamento e sanzione di nullità , rilevabile di ufficio per quelle iniziate o proseguite in violazione a tale disposto normativo), in ogni caso l'eventuale nullità del precetto non inciderebbe sulla validità del titolo e non giustifica la richiesta sospensione dell'esecutorietà del medesimo;

p.q.m.

Visto l'art 615 cpc,

-rigetta la domanda di sospensione dell'esecutorietà del titolo azionato;

-conferma l'udienza già fissata nella fase di merito;

-si comunichi

Frosinone, 28.01.2016